

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4125 del 25/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GLEM GAS SPA (Imp. v. MODENESE N. 4266) SAN CESARIO S/P (MO). Rif. Prot. SUAP n. 301/2016 del Comune di San Cesario sul Panaro. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 19479/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4226 del 25/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA GLEM GAS SPA (Imp. v. MODENESE N. 4266) SAN CESARIO S/P (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 301/2016 del Comune di San Cesario sul Panaro.

Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 19479/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/4/2016 la Ditta GLEM GAS SPA, avente sede legale in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Modenese n. 4266, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Cesario sul Panaro, v. Modenese n. 4266, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 4/5/2016 con prot. n. 7919;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di elettrodomestici;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di San Cesario s/P prot. n. 9687 del 9/7/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 117 del 20/3/2014;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Cesario s/P, prot. n. 9076 del 9/6/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 13843 del 25/7/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 9719 del 30/5/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Cesario s/P con prot. n. 9040 del 8/6/2016.
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di San Cesario s/P al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 9231 del 11/6/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera SPA, Direzione Acque, prot. n. 69906 del 8/6/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta GLEM GAS SPA per l'impianto ubicato in comune di San Cesario s/P, v. Modenese n. 4266, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 25/10/2016 con scadenza al 25/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di San Cesario sul/P;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di S. Cesario s/P
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura	Comune di S. Cesario s/P
Autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche in pubblica fognatura	Comune di S. Cesario s/P
Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di S. Cesario s/P
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di S. Cesario s/P
--	--------------------------

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di S. Cesario s/P, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta GLEM GAS SPA (Imp. v. MODENESE N. 4266) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura – Acque reflue domestiche in pubblica fognatura – Acque reflue meteoriche in pubblica fognatura – Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GLEM GAS S.p.a. nello stabilimento con sede in San Cesario sul Panaro, Via Modenese, n. 4266, svolge attività di fabbricazione e commercializzazione di elettrodomestici.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere di Via dell'Industria e di Via dell'Elettronica;
 - le acque reflue industriali, provenienti dal ciclo di lavorazione, previo pretrattamento all'interno di impianto disoleatore, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere di Via dell'Industria ;
 - le acque reflue di dilavamento provenienti dall'area posta a nord dello stabilimento, previo pretrattamento all'interno di impianto disoleatore, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere di Via dell'Industria ;
 - le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale di pertinenza confluiscono mediante condotta dedicata nella fognatura acque bianche di Via dell'Industria, Via dell'Elettronica e Via della Meccanica ;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue scaricate sono classificate come acque reflue domestiche, acque reflue industriali ed acque reflue di dilavamento.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di San Cesario s/P al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 9231 del 11/6/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera SPA, Direzione Acque, prot. n. 69906 del 8/6/2016;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta GLEM GAS S.p.a. per lo stabilimento in comune di San Cesario sul Panaro, Via Modenese n. 4266, a scaricare le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali, le acque reflue di dilavamento e le acque meteoriche nelle reti fognarie di Via dell'Industria, Via dell'Elettronica e Via Meccanica, derivanti dall'attività di fabbricazione e commercializzazione di elettrodomestici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) e scarichi di acque meteoriche

- 1) lo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) effettuare la separazione delle acque reflue e delle acque meteoriche, avendo cura di conferire i due differenti scarichi nelle reti preposte presenti all'interno del comparto;
- 3) verificare con attenzione che nella rete acque meteoriche posta in Via dell'Industria e Via dell'Elettronica siano conferiti solo ed esclusivamente acque meteoriche, senza alcuna interferenza con acque reflue di qualsiasi natura;
- 4) dimensionare adeguatamente i sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, verificando che la rete interna delle acque reflue conferisca solo ed esclusivamente nella rete acque reflue pubblica presente in Via dell'Industria;
- 5) effettuare idoneo intervento di pulizia e manutenzione ai pozzetti di ispezione, alle fosse imhoff, alle fosse biologiche ed ai pozzetti degrassatore, almeno una volta all'anno, al fine di garantire un adeguato deflusso dei reflui scaricati ed un idoneo pretrattamento degli stessi;

6) la documentazione comprovante l'effettuazione di tali manutenzioni dovrà essere conservata presso il fabbricato di che trattasi, a disposizione degli organi di controllo;

Scarichi di acque reflue industriali e scarichi di acque di dilavamento (provenienti da impianto disoleatore)

7) lo scarico delle acque individuate in planimetria al punto S 2 dovrà rispettare i limiti per il recapito in fognatura comunale della Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs 152/06 in quanto classificato di tipo industriale;

8) nel piazzale di pertinenza **non** dovranno essere stoccati e depositati materiali che possano dare origine a contaminazione delle acque meteoriche. Qualora la ditta necessiti di usufruire del predetto piazzale dovrà essere presentato un piano di gestione che definisca le modalità e la tipologia dei sistemi di protezione tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche. Qualora nei piazzali di pertinenza dello stabilimento dovessero trovare collocazione materiali imbrattati o contenenti residui di sostanze inquinanti, l'intestatario della presente autorizzazione dovrà individuare le aree soggette alla Delibera Regionale n.286/05. Per le stesse dovranno poi essere realizzati i sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, le quali saranno soggette ad ulteriore atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs 152/2006;

9) conferire reflui in uscita dall'impianto disoleatore nella fognatura acque nere di Via dell'Industria, senza interferire con la rete acque bianche;

10) si provveda alla manutenzione e gestione dell'impianto disoleatore e di tutti i sistemi di pretrattamento presenti, con una frequenza minima almeno annuale;

11) i residui eventualmente prelevati dall'impianto disoleatore e dai restanti sistemi di pretrattamento siano conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;

12) i reflui derivanti dall'attività di lavaggio pavimenti ed i reflui contenenti soluzione salina derivanti dall'impianto prove di corrosione, siano conferiti ad impianti di trattamento autorizzati, evitando conferimenti in pubblica fognatura;

13) la documentazione comprovante l'effettuazione di tali manutenzioni dovrà essere conservata presso il fabbricato di che trattasi, a disposizione degli organi di controllo;

14) le fognature acque nere ed acque meteoriche dovranno essere realizzate mediante tubazione in p.v.c. **SN8**, serie pesante, diametro minimo mm.200, dotate di idonee guarnizioni in gomma, adeguatamente gettate e rinfiancate con calcestruzzo RCK 300 fino a formare un cassonetto in cls di almeno 15 cm., al fine di garantire la perfetta tenuta delle tubazioni e degli innesti tra le tubazioni;

15) entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere consegnato all'Azienda HERA Modena S.r.l. il bilancio idrico dell'anno precedente, al quale dovranno essere allegate le analisi dello scarico produttivo;

16) gli scarichi industriali dovranno rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 parte terza, relativamente alle acque reflue prodotte dal lavaggio autocarri e pezzi;

17) qualora nel piazzale adibito allo stoccaggio del materiale dovessero trovare collocazione materiali imbrattati o contenenti residui di sostanze inquinanti, dovrà essere realizzata idonea vasca di prima pioggia per la raccolta delle acque meteoriche, con successivo innesto nella rete fognaria di raccolta acque reflue. Tale manufatto dovrà essere soggetto ad ulteriore atto autorizzativo;

- 18) ogni modifica quali/quantitativa dei reflui prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata;
- 19) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nella fognatura pubblica delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico;
- 20) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 21) è fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di San Cesario sul Panaro ed al Gestore della pubblica fognatura di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta GLEM GAS SPA (Imp. v. MODENESE N. 4266) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GLEM GAS SPA, svolgente attività di produzione di elettrodomestici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Modenese n. 4266.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la dismissione dei punti di emissione n. 8 e 11;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
4,5,6,7,9,10,12,15	Cappe su linee montaggio cucine
17	Saldatura
18	Aspirazione su lavorazioni meccaniche

- la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1-2-3	Riscaldamento locali
-------	----------------------

- la installazione dei nuovi punti di emissione:

19	Cappa di aspirazione cucina mensa
20, 21, 22, 23	Ricambio aria locali
24	Cappe su linee montaggio cucine
25	Saldatura e resistenza/puntatura
26	Trattamento meccanico fibre sintetiche

27	Ricambio aria laboratorio
----	---------------------------

- il seguente consumo di materie prime:
- | | | |
|---|-------|--------|
| - componenti metallici per elettrodomestici | 3.320 | t/anno |
| - olio lubrificante | 6 | t/anno |
| - telai metallici | 2,5 | t/anno |
| - lana di vetro | 11 | t/anno |

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di San Cesario sul Panaro con prot. n. 9076 del 9/6/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 13843 del 25/7/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta GLEM GAS SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di San Cesario sul Panaro, v. Modenese n. 4266, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - RISCALDAMENTO LOCALI 1599 kW

portata massima	2100	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossigeno di riferimento 3%		

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - RISCALDAMENTO LOCALI 1599 kW

portata massima	2300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossigeno di riferimento 3%

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - RISCALDAMENTO LOCALI 322 kW

portata massima	700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	12	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossigeno di riferimento 3%

PUNTI DI EMISSIONE N. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15 - CAPPE SU LINEE MONTAGGIO CUCINE
(collaudo funzionale forni/cucine)

portata massima	4200	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	13	m CAD.
durata	5	h/g CAD.

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - SALDATURA

portata massima	2200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	1	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ASPIRAZIONE SU LAVORAZIONI MECCANICHE

portata massima	5500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali / Nebbie oleose	10	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - CAPP A DI ASPIRAZIONE CUCINA MENSA

PUNTI DI EMISSIONE N. 20, 21, 22, 23 - RICAMBI ARIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CAPP A SI LINEE MONTAGGIO CUCINE

portata massima	4200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m
durata	5	h/g

00PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - SALDATURA A RESISTENZA/PUNTATURA

portata massima	2000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	13	m

durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - TRATTAMENTO MECCANICO FIBRE SINTETICHE (pressatura)

portata massima	3000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – RICAMBIO ARIA LABORATORIO

portata massima	5000	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente alle emissioni n. 25 (portata e polveri) e 26 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di

eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 17 (portata e polveri), 18, 25 (portata e polveri) e 26.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta Ditta GLEM GAS SPA (Imp. v. MODENESE N. 4266) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta GLEM GAS SPA, con stabilimento in Via Modenese n. 4266 a San Cesario sul Panaro, è un’azienda meccanica specializzata nella lavorazione della lamiera per la produzione di cucine, piani cottura e forni.

Così come descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore, si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono costituite dagli impianti tecnologici installati all’esterno e vani tecnologici (compressori, centrale termica, impianti raffreddamento, impianti estrazione aria, impianti compattazione rifiuti) oltre al traffico indotto dall’attività;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), e solo saltuariamente notturno (22:00-06:00) coinvolgendo un unico reparto e senza traffico veicolare indotto;
- l’impianto è inserito all’interno di una classe V – Aree prevalentemente industriali, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori più prossimi sono un gruppo di abitazioni poste ad est su Via Modenese a distanza all’incirca di 100 m dai confini aziendali e gli uffici di un’altra azienda posta su via dell’Industria;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori di immissione assoluti e del limite di immissione differenziale per i ricettori considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico dalla ditta GLEM GAS SPA, in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, redatta in Febbraio 2016;

visto il parere, espresso da ARPAE – Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena con atto protocollo n. 9719 del 30/05/2016, dove si conferma la compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Cesario s/P con prot. n. 9040 del 8/6/2016.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di posto in comune di San Cesario s/P, Via Modenese n. 4266, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GLEM GAS SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.